

Deliberazione di Consiglio

Seduta del 19 settembre 2024 n. 57

Oggetto: SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23/12/2022, N. 201

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di Settembre convocato nelle forme di legge si è riunito il Consiglio comunale, secondo le modalità indicate dall'art. 29 bis del Regolamento del Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Presiede: STEFANO VALLANI

Partecipa: LUCIANO GOBBI (IL SEGRETARIO GENERALE)

Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto:

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| TOMMASI DAMIANO | Presente | PADOVANI CARLA | Presente |
| ADAMI MARIA FIORE | Presente | PAPADIA SALVATORE | Presente |
| AGNOLI CARLA | Presente | PISA LUIGI | Presente |
| ATITSOGBE VERONICA | Presente | PIVA GIACOMO | Assente |
| BATTAGGIA ALBERTO | Presente | POLI PAOLA | Presente |
| BEGHINI CARLO | Presente | REA GIUSEPPE | Presente |
| BERTAIA ANNA | Presente | ROSSI PAOLO | Presente |
| BISINELLA PATRIZIA | Assente | ROTTA ALESSIA | Presente |
| BRESAOLA MICHELE | Presente | RUSSO ROSARIO | Assente |
| CONA GIACOMO | Presente | SBOARINA FEDERICO | Presente |
| CASELLA FRANCESCO | Presente | SEGATTINI FABIO | Presente |
| CUGINI JESSICA VERONICA | Presente | STELLA CHIARA | Presente |
| DIDONE' LORENZO | Presente | TONNI SERGIO | Presente |
| FALEZZA ALBERTO | Presente | TOSI BARBARA | Assente |
| FASOLI FRANCESCO | Presente | TRINCANATO PIETRO GIOVANNI | Presente |
| FERRARI LEONARDO | Assente | VERZE' BEATRICE | Presente |
| LELLA ANTONIO | Presente | VALLANI STEFANO | Presente |
| MARIOTTI MASSIMO | Presente | ZAVARISE NICOLO' | Presente |
| MOLINO ANNAMARIA | Presente | | |

e pertanto, alla trattazione dell'oggetto, risultano presenti 32 e assenti 5 su un totale di 37 membri del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE IN VESTE DI ASSEMBLEA DI BACINO

- Vista la proposta di deliberazione n. 88/2024 del 10/09/2024, presentata dalla Direzione Consiglio di Bacino Rifiuti, inerente l'oggetto e depositata agli atti;
- Preso atto che la proposta in oggetto è stata modificata nella Commissione consiliare congiunta 2^a-3^a del 12 e 19/09/2024, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
- Udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore T. Ferrari;
- Preso atto che nessun Consigliere è intervenuto nel dibattito, come riportato nel separato sommario verbale della seduta a cui si fa integrale rinvio;

Premesse

Visti:

- la Legge Regionale n. 52/2012 recante "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*", con cui la Regione Veneto ha attuato la delega contenuta nell'art. 2, comma 186-bis della Legge n. 191/2009, in tema di individuazione dell'Ente preposto all'esercizio delle funzioni di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- la DGR Veneto n. 1145 del 10/09/2015 che, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 L.R. n. 52/2012, ha istituito il Consiglio di Bacino Verona Città, delegando le funzioni attribuite al Consiglio di Bacino e alle Sue strutture organizzative, agli Organi politici e agli Uffici del Comune stesso;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 10/12/2015 del Comune di Verona, esecutiva, che, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, come modificato dall'art. 1, co. 609 lett. a) della L. n. 190/2014, ha approvato l'adesione del Comune di Verona al Consiglio di Bacino Verona Città, procedendo alla sua costituzione, dando atto che lo stesso opererà in nome e per conto del Comune di Verona per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Verona Città per il periodo di 20 anni a decorrere dall'approvazione del provvedimento stesso e stabilendo, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1145 del 01/09/2015, che le funzioni attribuite al Consiglio di Bacino sono così delegate:
 - il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio di Bacino;
 - la Giunta Comunale è organo esecutivo del Consiglio di Bacino;
 - la Direzione dell'Ufficio di Bacino, cui è preposto un Direttore (Dirigente), con responsabilità organizzativa e gestionale dell'Ufficio stesso, che istruisce le deliberazioni ed esprime i prescritti pareri;

Premesso che:

- in data 19/09/2019 il Consiglio Comunale di Verona ha approvato due mozioni, la n. 1280 e la n. 1323, aventi ad oggetto la proposta di **affidamento in house** dei servizi di igiene urbana e di manutenzione del verde pubblico;
- con deliberazione n. 20 del 13/04/2022, esecutiva e dotata del parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria ex art. 239 comma 1 lettera b) n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale ha approvato una complessa operazione, che prevedeva la costituzione di una NewCo a totale partecipazione diretta del Comune di Verona, quindi in controllo pubblico, denominata "AMIAVR S.p.A.", che avrebbe acquisito il 100% della Società AMIA Verona S.p.A., opportunamente depurata dalle attività e dalle partecipazioni non necessarie allo svolgimento dei servizi di igiene urbana e di manutenzione del verde, mediante scissione parziale e trasferimento del ramo d'azienda residuale ad altra nuova società, costituita da AGSM AIM S.p.A. e mantenuta sotto il suo controllo. Una volta acquisito il 100% di AMIA Verona S.p.A. da parte della NewCo comunale, si sarebbe proceduto alla fusione inversa di AMIAVR S.p.A. in AMIA Verona S.p.A., la quale a sua volta avrebbe adeguato lo Statuto per avere le caratteristiche di società *in house providing*;
- pertanto, secondo quanto previsto dalla sopracitata Deliberazione Consiliare n. 20/2022:
 - in data 01/12/2022, con Atto del Notaio Casalini Rep. n. 15.511 - Racc. n. 9.206, è stata costituita la NewCo AMIAVR S.p.A., controllata diretta *in house* del Comune di Verona.
 - con Atto del Notaio Gavras del 05/04/2023 Rep. n. 5.423 - Racc. n. 3.684, AMIA Verona S.p.A ha trasferito il ramo d'azienda "Partecipazioni" alla NewCo AGSM AIM Ambiente S.r.l costituita in data 01/06/2022 da AGSM AIM S.p.A;
 - con Atto dello stesso Notaio del 05/10/2023 Rep. n. 6.045 - Racc. n. 4.178, sempre AMIA Verona S.p.A. ha trasferito l'ulteriore ramo d'azienda residuale "TM" a Transeco S.r.l.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20/07/2023, esecutiva, è stato approvato, da parte del Consiglio di Bacino Verona Città, il documento di programmazione per la gestione dei rifiuti urbani del Bacino Verona Città (Piano d'Ambito di Bacino);
- con deliberazione n. 68 del 23/11/2023, esecutiva e dotata del parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria ex art. 239 comma 1 lettera b) n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale ha dato indirizzo al Sindaco quale legale rappresentante del Comune di Verona e socio Unico di AMIAVR S.p.A. di approvare l'operazione di acquisto di AMIA Verona S.p.A., ritenendo che, una volta perfezionato l'acquisto, sia necessario procedere all'immediato affidamento diretto dei servizi di igiene urbana e di gestione del verde pubblico direttamente ad AMIA Verona S.p.A. **mediante l'istituto dell'*in house providing* c.d. "a cascata"**, ponendo altresì in essere le attività preliminari necessarie per addivenire alla fusione inversa tra le due Società;
- con Atto del Notaio Casalini del 29/11/2023 Rep. n. 16046 - Racc. n. 9.497, la scissa AMIA Verona S.p.A. è stata acquistata al 100% da AMIAVR S.p.A., uscendo quindi dal perimetro del Gruppo AGSM AIM;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 19/03/2024, esecutiva, la Giunta comunale, nella sua veste di Comitato di Bacino, ha dato atto che ai sensi dell'art. 204 (Gestioni esistenti) del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, AMIA Verona S.p.A., in qualità di soggetto esercente il servizio di gestione integrata dei rifiuti, continuerà a gestire il servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura per il nuovo affidamento *in house*;

- data la complessità dell'operazione, con Determinazione Dirigenziale n. 5819 del 2022 è stata affidata alla Società Studio Pozzoli S.r.l. l'attività di supporto nella predisposizione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta; con Determinazione Dirigenziale n. 5284 del 24/11/2023 è stato affidato alla Società Utilitatis il servizio di supporto nella redazione della relazione ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 201/2022 per la determinazione del benchmark di riferimento e comparazione economico finanziaria dell'offerta (ex artt. 14, comma 3, e 17, del d.lgs. n. 201/2022);

- con nota PG n. 203193 del 29/05/2024 AMIA Verona S.p.A. ha trasmesso l'Offerta per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, corrispondente alle linee programmatiche del Piano D'Ambito sopra richiamato, e comprensiva di Piano Industriale e PEFA (Piano Economico Finanziario di Affidamento ex art 8 all. A Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF);

- con nota PG n. 276407 del 22/07/2024 AMIA Verona S.p.A. ha trasmesso il PEFA (Piano Economico Finanziario di Affidamento) asseverato ai sensi dell' art 14 c 4 D.lgs 201/2022;

Considerato che:

- il Consiglio di Bacino Verona Città coincide con il territorio del Comune di Verona e si configura, ex art 3, c 6 lett c) e d) della L.R. Veneto n. 52/2012 quale Ente Territorialmente Competente (ETC) per l'affidamento del servizio integrato di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e per la stipula del relativo contratto di servizio;

- secondo costante giurisprudenza, anche in assenza di specifici vincoli di legge, la scelta di ricorrere all'autoproduzione *in house* dei servizi deve comunque essere sorretta da idonea motivazione, in ossequio ai generali principi di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;

- il recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una apposita relazione in capo all'ente affidante;

- vista la recente normativa introdotta dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e non essendo ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza al riguardo, si precisa - come nota metodologica - che nel redigere la relazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, si è voluto comunque uniformare la stessa allo schema-tipo predisposto dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). In particolare si evidenzia che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di:
 - finanza pubblica;
 - qualità del servizio;

- l'offerta trasmessa con nota PG n. 203193 del 29/05/2024 da AMIA Verona S.p.A. è coerente con le linee programmatiche del Piano d'Ambito sopra richiamato e presenta i

caratteri della gestione efficiente ed efficace del servizio pubblico affidato, nonché risulta corrispondente alle esigenze dell'Ente affidante;

- ARERA non ha ancora approvato lo schema di Piano Economico Finanziario (PEFA) di Affidamento ex art 8 all. A Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF secondo cui tale documento deve essere *“redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22”*; pertanto il PEFA inviato da AMIA Verona S.p.A., redatto secondo i principi di contabilità generale, verrà successivamente aggiornato con lo schema approvato dall'Autorità;

- il PEFA, dal quale si evince la sostenibilità e l'equilibrio economico finanziario del servizio reso al Comune di Verona, è stato asseverato dalla Società “Epyon Asseverazioni S.r.l.” (PG n. 276407 del 22/07/2024) ai sensi dell'art 14 c 4 D.lgs 201/2022;

Richiamata:

la *“Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2) sulla Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani nel Bacino Verona Città”* e i relativi allegati, comprensiva del PEFA e dell'asseverazione di cui alle note PG n. 203193 del 29/05/2024 e PG n. 276407 del 22/07/2024, che si intende qui riportata a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che fornisce giustificata motivazione della scelta sulla modalità di gestione *in house* (**Allegato 1**);

- l'autorevole parere rilasciato dal Prof. Pozzoli con nota PG 323668 del 03/09/2024 sulla completezza della documentazione prodotta oltre che sulla correttezza ed esaustività dell'allegata relazione ex art 14 D.lgs 201/2022, che dichiara altresì che essa tratta *“in maniera approfondita, corretta ed esaustiva, tutti gli aspetti propri della decisione di autoproduzione e che siano quindi assolutamente sufficienti perché il Consiglio di Bacino e quindi il Consiglio Comunale, possano deliberare in maniera pienamente consapevole.”*; tale parere si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 2**).

dato atto che:

la forma di gestione prescelta è coerente con gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche e dell'impossibilità di interruzione del pubblico servizio.

Ritenuto di:

- approvare la *“Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2) sulla Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani nel Bacino Verona Città”* e i relativi allegati, comprensiva del PEFA e dell'asseverazione sopra citati, relativa alla scelta della modalità di gestione *in house providing* del servizio in oggetto, quali parte integrante e sostanziale della presente (**Allegato 1**);

- prendere atto che il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 inerente il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che all'art. 31 comma 2 dispone che *“Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione”*;

Dato altresì atto che, come già previsto a pagina 4 della Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2024-2025 allegata alla deliberazione consiliare n. 28 del 21/5/2024 ad oggetto: *“Consiglio di Bacino Verona città – aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria per gli anni 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 8 deliberazione ARERA N. 363/2021/R/RIF.”*, una volta concluse le attività di predisposizione del nuovo contratto di affidamento, si dovrà operare una revisione straordinaria del PEF 2025, ai fini del suo adeguamento al perimetro dei nuovi servizi affidati, con conseguente aggiornamento degli stanziamenti di bilancio;

Visti:

- il D. Lgs. 152/2006 *“Testo Unico Ambientale”* e in particolare:
 - l’art 202 sull’affidamento del servizio secondo cui *“L’Autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali”*;
 - l’art 204 che prevede e disciplina l’istituto delle *“gestioni esistenti”*;

 - il D. Lgs. 175/2016 *“Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica”* ed in particolare
 - l’art 2 che definisce gli istituti della partecipazione, controllo analogo e società *in house*
 - l’art 16 che detta la disciplina dell’affidamento e i requisiti della società *in house*.

 - il D. Lgs. 201/2022 *“Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica”* ed in particolare:
 - l’art 2 che definisce gli enti locali, gli enti competenti, i servizi pubblici locali di rilevanza economica e i servizi pubblici locali a rete;
 - l’art.3 comma 2 che annovera tra i principi Generali della gestione dei servizi pubblici locali la *“concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni”*;
 - l’art 7 comma 1 *“Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2”*;
 - l’art. 10 comma 1 che traccia il perimetro del servizio pubblico locale e il principio di sussidiarietà: *“Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”*;
 - l’art. 14 commi 1, 2, 3 e 4:
 - “1. Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
- a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;*

- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
- 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
 - 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni.
 - 4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.;
 - l'art. 31, commi 1 e 2:
 - 1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.
 - 2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.
- l'art 3 bis del D.L. n. 138/2011 come modificato dall'art. 1, co. 609 lett. a) della L. n. 190/2014, sull'istituzione degli ambiti territoriali e sui criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali;

- l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;
- gli artt. 3 e 4 della L.R. Veneto 52/2012 che costituiscono e regolano i bacini territoriali e i consigli di bacino per l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- l'art 8 all. A deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF che dispone che il Piano Economico Finanziario di Affidamento è *“redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22”*;

Verificato, per entrate e spese di competenza, il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che con Deliberazione di Consiglio n. 77 del 21/12/2023, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e la Nota di aggiornamento del DUP per l'anno 2024 e che, con Deliberazione di Giunta n. 2 del 09/01/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2024-2026;

Visto altresì il parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

La Giunta Comunale nella funzione di organo esecutivo del Consiglio di Bacino (Comitato di Bacino) sottopone al Consiglio Comunale nella funzione dell'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio di Bacino Verona Città (Assemblea di Bacino) la presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, su proposta del Sindaco;

- Sottoposta dal Presidente in votazione la proposta di delibera nel testo modificato nella Commissione consiliare congiunta 2^a-3^a del 12 e 19/09/2024, ha dato il seguente esito rilevato dal sistema e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 26

Favorevoli: 22

Contrari: 1

Astenuti: 3

Non Votanti: 2

Presenti: 28

M. Adami, C. Agnoli, V. Atitsogbe, A. Battaglia, C. Beghini, M. Bresaola, F. Casella, G. Cona, J. Cugini, L. Didone', A. Falezza, F. Fasoli, M. Mariotti, A. Molino, C. Padovani, S. Papadia, L. Pisa, P. Poli, G. Rea, A. Rotta, R. Russo, F. Segattini, C. Stella, D. Tommasi, S. Tonni, P. Trincolato, S. Vallani, B. Verze'

Assenti: 9

A. Bertaia, P. Bisinella, L. Ferrari, A. Lella, G. Piva, P. Rossi, F. Sboarina, B. Tosi, N. Zavarise

Non Votanti: 2 S. Papadia, L. Pisa

Favorevoli: 22

C. Agnoli, V. Atitsogbe, A. Battaglia, C. Beghini, M. Bresaola, F. Casella, G. Cona, J. Cugini, L. Didone', A. Falezza, F. Fasoli, A. Molino, P. Poli, G. Rea, A. Rotta, F. Segattini, C. Stella, D. Tommasi, S. Tonni, P. Trincanato, S. Vallani, B. Verze'

Contrari: 1 M. Mariotti

Astenuti: 3 M. Adami, C. Padovani, R. Russo

DELIBERA

- 1. di dichiarare** la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2. di individuare** l'affidamento a società *in house* quale modalità di gestione del Servizio di raccolta, trasporto, avvio smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e spazzamento del Comune di Verona;
- 3. di approvare** la *“Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2) sulla Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani nel Bacino Verona Città”* e i relativi allegati, comprensiva del PEFA e dell'asseverazione citati in narrativa, che fornisce giustificata motivazione della scelta sulla modalità di gestione *in house*, quali parte integrante e sostanziale alla presente (**Allegato 1**);
- 4. di prendere atto** che il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 inerente il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che all'art. 31 comma 2 dispone che *“Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione”*;
- 5. di pubblicare**, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la Relazione in argomento sul sito istituzionale dell'Ente e trasmettere la stessa all'ANAC;
- 6. di dare atto** che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria contenuta nella relazione ex art 14 D.Lgs 201/2022 allegata alla presente deliberazione, si provvederà alla redazione della motivazione qualificata prevista dall'art 17 del D.Lgs. n. 201/2022.

- Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito come rilevato dal sistema e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 26

Favorevoli: 23

Contrari: 1

Astenuti: 2

Non Votanti: 2

Presenti: 28

M. Adami, C. Agnoli, V. Atitsogbe, A. Battaglia, C. Beghini, M. Bresaola, F. Casella, G. Cona, J. Cugini, L. Didone', A. Falezza, F. Fasoli, M. Mariotti, A. Molino, C. Padovani, S. Papadia, L. Pisa, P. Poli, G. Rea, A. Rotta, R. Russo, F. Segattini, C. Stella, D. Tommasi, S. Tonni, P. Trincanato, S. Vallani, B. Verze'

Assenti: 9

A. Bertaia, P. Bisinella, L. Ferrari, A. Lella, G. Piva, P. Rossi, F. Sboarina, B. Tosi, N. Zavarise

Non Votanti: 2 S. Papadia, L. Pisa

Favorevoli: 23

C. Agnoli, V. Atitsogbe, A. Battaglia, C. Beghini, M. Bresaola, F. Casella, G. Cona, J. Cugini, L. Didone', A. Falezza, F. Fasoli, A. Molino, C. Padovani, P. Poli, G. Rea, A. Rotta, F. Segattini, C. Stella, D. Tommasi, S. Tonni, P. Trincanato, S. Vallani, B. Verze'

Contrari: 1 M. Mariotti

Astenuti: 2 M. Adami, R. Russo

7. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ai fini di dar seguito tempestivamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 4.

*****omissis il resto*****

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Firmato digitalmente da:
STEFANO VALLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
LUCIANO GOBBI